



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC
Allegati n. 1

Réf. n° - Prot. n. 2126
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 04/04/2019

Ai Sindaci dei Comuni
della Valle d'Aosta

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del
Consorzio BIM

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio permanente
degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili

Al Presidente dell'Agenzia dei segretari
degli enti locali della Valle d'Aosta

Al Coordinatore del Dipartimento
legislativo e aiuti di Stato

Al Coordinatore del Dipartimento
personale e organizzazione

Al Dirigente della Struttura
Gestione del personale e concorsi

LORO SEDI

Oggetto: disposizioni regionali in materia di personale degli enti locali e procedure selettive interne, vigenti per l'anno 2019.

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 016527 4907/4908/4909/4925
télécopie +39 0165274904

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 016527 4907/4908/4909/4925
telefax +39 0165274904

CONTACTS/CONTACTS:
PATRIZIA VUILLERMIN 0165/274907

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074



Facendo seguito alla nota di questa Presidenza, prot. n. 261 del 14 gennaio 2019¹, concernente la legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021, si comunica che nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 2 aprile 2019 è stata pubblicata la legge regionale n. 1 del 27 marzo 2019, recante *“Modificazioni urgenti alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti”*², approvata dal Consiglio regionale nell’ultima seduta del 21 marzo 2019, la quale è entrata in vigore il 3 aprile 2019 per effetto della dichiarazione di urgenza.

Per quanto di interesse degli enti locali, oltre alla preannunciata³ rettifica, a causa di un errore materiale, del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021*), che permette agli stessi enti, senza alcun dubbio interpretativo, di poter sostituire, nel 2019, anche il personale a tempo indeterminato cessato nel 2018, con tale intervento legislativo il Consiglio regionale ha accolto, seppur parzialmente, altre proposte modificative formulate dal Consiglio permanente degli enti locali nel parere n. 2/2019 espresso il 12 febbraio 2019 sul disegno di legge n. 16/XV.

In particolare, è stato modificato il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 12/2018 per includere, nelle procedure fatte salve, già avviate al 31 dicembre 2018, non solo quelle di reclutamento, finalizzate a nuove assunzioni, come previsto nell’originaria formulazione, ma anche quelle di mobilità che, pur non essendo dirette a nuove assunzioni, sono in ogni caso tese alla copertura di posti vacanti, mediante cessione del relativo contratto di lavoro.

Inoltre, come richiesto dagli stessi enti locali, al medesimo articolo 6 è stato inserito il comma 5bis che disciplina i limiti per le assunzioni a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile, stabiliti nella misura del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. Tale disposizione esplicita per gli enti locali valdostani una più ampia facoltà assunzionale, ancorché non del tutto libera da vincoli di spesa, per i rapporti a termine e con contratto di lavoro flessibile rispetto a quella ordinaria stabilita per le restanti pubbliche amministrazioni dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la cui non applicabilità diretta alla Regione (e ai suoi enti locali) è stata, peraltro, già affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 260/2013 e con l’ordinanza n. 267/2012.

¹ Per alcuni enti il protocollo di riferimento è il n. 292 del 16 gennaio 2019, in quanto, per problemi tecnici di trasmissione, si è dovuto effettuare un secondo invio per PEC della stessa nota.

² La l.r. 1/2019 è consultabile al link:

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2019/15-2019.pdf

³ La segnalazione dell’errore materiale è stata effettuata con email del 31 dicembre 2018, trasmessa dalla Struttura Enti locali per posta elettronica istituzionale a tutti gli enti locali.



Con l'inserimento dell'articolo 2 è stata, in aggiunta, disposta la posticipazione di un anno del periodo di applicazione dell'articolo 5bis della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), relativo alle procedure selettive interne, previste per il triennio 2018/2020, le cui modalità di svolgimento sono state disciplinate dall'articolo 8 della l.r. 12/2018 e che perciò, in concreto, non hanno potuto essere avviate nell'annualità 2018. Al fine di rendere compiutamente edotti gli enti interessati in ordine alle regole applicabili alle suddette procedure selettive, è stata inoltre prevista, per il solo 2019, la posticipazione dal 15 marzo⁴ al 30 aprile del termine per la comunicazione dei fabbisogni di risorse umane - la cui richiesta sarà avanzata dal competente Dipartimento personale e organizzazione con separata comunicazione - utile ai fini della programmazione delle procedure selettive uniche da avviare nell'anno.

Con la previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, è stato poi abrogato l'articolo 2, comma 2, del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (*Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6*), per semplificare gli adempimenti degli enti locali valdostani in materia di programmazione del fabbisogno di personale. Eliminando, infatti, il termine del 1° marzo, stabilito dalla disposizione abrogata, per l'aggiornamento annuale del Piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale, troverà applicazione quanto previsto, ai sensi della normativa statale vigente, per il documento unico di programmazione (DUP), da redigersi secondo i principi contabili di cui all'Allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), che assomma tutti gli atti programmatori dell'ente, compreso un Piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale, più o meno semplificato a seconda della versione DUP da utilizzare sulla base della dimensione demografica. In tal modo, si elimina l'ambiguità potenzialmente legata alla disposizione abrogata dalla quale, se mantenuta, discenderebbe invece l'obbligo di redazione di un documento di programmazione relativo ai fabbisogni di personale ulteriore e distinto, anche nei tempi di approvazione, dal DUP e dai suoi allegati obbligatori.

Al fine di fornire agli enti locali ogni utile chiarimento per una corretta interpretazione ed applicazione delle norme sul personale vigenti per l'anno 2019, si ritiene utile allegare una nota tecnica predisposta, in collaborazione, dalle Strutture regionali

⁴ Con email del 12 marzo 2019, trasmessa dalla Struttura enti locali con posta elettronica istituzionale, dato l'approssimarsi del termine del 15 marzo, è stato comunicato a tutti gli enti locali che potevano soprassedere alla comunicazione dei fabbisogni di personale in attesa dell'entrata in vigore della legge regionale in oggetto.

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

competenti per una più puntuale illustrazione delle disposizioni in materia di assunzioni e di procedure selettive interne.

Sempre per facilitare gli enti locali negli adempimenti in scadenza, l'Amministrazione regionale, in collaborazione con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, ha organizzato un apposito incontro informativo che si svolgerà a metà del mese di aprile, a cui saranno invitate a partecipare tutte le Amministrazioni e con l'occasione saranno fornite indicazioni più dettagliate, anche relativamente alle segnalazioni di fabbisogno di personale da presentare entro il prossimo 30 aprile.

Cordiali saluti.

Il Presidente della Regione
Antonio FOSSON





Allegato n. 1

**NOTA TECNICA
PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN
MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI,
VIGENTI PER L'ANNO 2019.**

(a cura del Dipartimento Legislativo e aiuti di Stato, del Dipartimento Personale e organizzazione, della Struttura Gestione del personale e concorsi e della Struttura Enti locali)

La presente nota è stata predisposta in collaborazione tra le Strutture regionali per riunire in un unico documento le principali indicazioni che si ritiene opportuno fornire agli enti locali per una corretta interpretazione e applicazione delle norme, tenuto anche conto delle domande più frequenti che gli uffici hanno già ricevuto da parte di alcuni amministratori, segretari e dipendenti degli enti locali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE

L'articolo 6 della l.r. 12/2018 reca disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale ed in particolare dal comma 3 al comma 5bis, in linea con quanto previsto dal comma 1 per l'Amministrazione regionale, detta le regole applicabili agli enti locali.

Tale norma, come già indicato nella nota del Presidente della Regione, è il risultato delle modificazioni apportate al testo originario dall'articolo 1 della l.r. 1/2019. Innovando rispetto alla disciplina previgente, in vigore fino all'anno 2018, che prevedeva un limite di copertura dei posti rispetto a quelli vacanti nella dotazione organica, al comma 3 si stabilisce che per l'anno 2019, gli enti locali siano autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa corrispondente alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2018 e non sostituite e di quelle che cesseranno nell'anno 2019.

A tal proposito si evidenzia che il legislatore regionale, nel fare riferimento al "limite della spesa corrispondente alle unità di personale" ha inteso riferirsi alla spesa stipendiale stanziata nel bilancio del precedente esercizio, calcolata su base annua per il personale cessato (come se fosse stato in servizio per tutto l'anno), a prescindere dalla data di cessazione dal servizio, e non già alla spesa realmente sostenuta per il periodo effettivo di svolgimento dell'attività lavorativa. Tale lettura della norma, supportata da pareri espressi dalla Corte dei Conti su analoghe disposizioni nazionali (Puglia, deliberazioni n. 129/PAR/2011 e 02/PAR/2012), precisata nella relazione di accompagnamento alla proposta di emendamento al DDL 14/XV, approvato dalla seconda Commissione consiliare permanente.

Inoltre, si precisa, per il caso in cui il personale cessato nel 2018 sia già stato in parte sostituito, che possano rientrare nel calcolo del limite di spesa le residue unità di personale cessate nel 2018 che non sono state sostituite nel medesimo anno, benché siano già state conteggiate come posti vacanti in dotazione organica nella determinazione del limite assunzionale del 50% vigente per l'anno 2018. A titolo esemplificativo, se un Comune, o meglio un ambito sovracomunale, che nel 2018 abbia avuto n. 4 unità di personale cessate, ne abbia, in osservanza ai limiti assunzionali allora vigenti, potute sostituire soltanto 2, nel 2019 potrà effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro un limite di spesa calcolato ricomprendendo anche la spesa teorica annua delle predette 2 unità di personale cessate e non sostituite nel 2018.

Sempre il comma 3 stabilisce, altresì, che resta escluso dall'ambito di applicazione del predetto limite assunzionale il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, nonché di quello addetto all'attuazione e al coordinamento delle Strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo.

Il medesimo articolo prevede, al comma 4, nell'ambito delle convenzioni tra i Comuni di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*), che le spese di personale e le facoltà assunzionali siano considerate in maniera cumulata tra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermo restando i vincoli previsti dai commi 3 (assunzioni a tempo indeterminato) e 5bis (assunzioni flessibili) e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

Sempre il comma 4 stabilisce che siano fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2018 e per le quali al 31 dicembre 2018 risulta già avviata la relativa procedura per la copertura del posto. Sono, pertanto, ricomprese non solo le procedure di reclutamento, finalizzate a nuove assunzioni, ma anche quelle di mobilità che, pur non essendo dirette a nuove assunzioni, sono in ogni caso tese alla copertura di posti vacanti, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, che comporta la sola modificazione soggettiva del datore di lavoro (cfr. Cass. civ. SS.UU., 17 dicembre 2018, n. 32624).

Ai fini applicativi di tale norma, si precisa, però, che non può essere fatta rientrare tra "le assunzioni di personale programmate nel 2018 per le quali al 31 dicembre 2018 risulta già avviata la relativa procedura di reclutamento" una procedura avviata dal Comune nel 2018 per l'utilizzo di graduatorie di altro ente, che non è andata a buon fine perché gli idonei non hanno accettato il posto, in quanto la procedura di reclutamento da concorso, anche se avviene tramite l'utilizzo di graduatorie di altro ente, si conclude nel momento in cui l'ultimo dei candidati idonei rinuncia all'assunzione.

Inoltre, con la previsione contenuta all'ultimo periodo del comma 4, il legislatore regionale ha voluto precisare che le disposizioni di cui al comma 3 si applicano



anche in deroga a quanto previsto per le Unités des Communes valdôtaines, dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della l.r. 6/2014, che per le Unités prescrive, a regime, progressivi risparmi sulla spesa per il personale.

Al comma 5 è, altresì, previsto che nei limiti delle facoltà assunzionali di cui trattasi, alle assunzioni a tempo indeterminato gli enti locali provvedano, in via prioritaria, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2018, la cui efficacia è all'uopo prorogata sino al 31 dicembre 2019.

L'indicazione della priorità di scorrimento delle graduatorie vigenti, considerato che la disposizione si riferisce alle assunzioni, deve essere intesa come riferita all'indizione di una procedura concorsuale, senza pregiudizio per le procedure di mobilità, che sono comunque sempre consentite, non trattandosi di nuove assunzioni in senso stretto (vedi *supra*).

Va, tuttavia, ricordato che gli enti locali, prima di procedere ad una nuova assunzione a tempo indeterminato, devono verificare l'assenza di personale in disponibilità nell'elenco pubblicato dal Dipartimento personale e organizzazione ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della l.r. 22/2010.

In merito alle graduatorie deve essere precisato che, facendo la norma riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non possono intendersi prorogate anche le graduatorie relative a procedure selettive bandite esclusivamente per le assunzioni a tempo determinato.

Permane la facoltà, relativamente alle graduatorie formate per le assunzioni a tempo indeterminato - la cui efficacia è stata prorogata a tutto il 2019 - dell'utilizzo delle medesime anche per assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del r.r. 1/2013.

Va al riguardo precisato che, qualora si utilizzino graduatorie la cui titolarità fa capo ad un altro ente, per assunzioni a tempo sia indeterminato sia determinato, sussiste l'obbligo di convenzione, ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 1/2013.

Si sottolinea che, solo nel caso di utilizzo per le assunzioni a tempo determinato della graduatoria generale di procedure selettive uniche valide per assunzioni a tempo indeterminato - effettuate secondo le Linee guida approvate dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con deliberazione n. 1282 del 23 settembre 2016 - detto obbligo di convenzionamento è da ritenersi assolto dalla convenzione quadro per l'esercizio in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 6/2014 (firmata digitalmente da tutte le parti e perfezionata in data 12 agosto 2016, prot. n. 13445/Del).

Il comma 5bis disciplina, infine, i limiti per le assunzioni a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile (convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di somministrazione lavoro, ecc.), stabiliti nella misura del 70 per



cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. Nell'ambito delle convenzioni tra i Comuni di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata tra gli enti coinvolti, come previsto al comma 4 del medesimo articolo 6.

PROCEDURE SELETTIVE INTERNE PER IL TRIENNIO 2019/2021

L'articolo 8 della l.r. 12/2018 reca modificazioni all'articolo 5bis della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020*), al fine di disciplinare lo svolgimento delle procedure selettive interne per il triennio 2019/2021 (stante il posticipo di un anno del triennio, disposto dall'articolo 2 della l.r. 1/2019), così colmando l'attuale vuoto normativo in materia.

In particolare, il **comma 2** sostituisce il comma 3 dell'articolo 5bis, stabilendo che le procedure selettive interne, riservate ai dipendenti degli enti interessati e, in caso di enti locali, anche ai dipendenti di altro ente del medesimo ambito territoriale sovracomunale, sono espletate, per tutti gli enti del comparto, dalla Struttura regionale competente in materia di concorsi. Il **comma 1** modifica il comma 2 dell'articolo 5bis, prevedendo, per gli enti del comparto unico diversi dalla Regione, che la Struttura regionale competente in materia di programmazione delle risorse umane determini il numero dei posti per le procedure selettive interne, in base all'ordine cronologico di ricezione della manifestazione, da parte degli enti interessati, della volontà di avvalersi delle procedure stesse. Il **comma 3** introduce, mediante l'inserimento dei commi da 3bis a 3octies dell'articolo 5bis, la disciplina di dettaglio delle procedure selettive interne, con particolare riguardo alle modalità di avvio delle procedure stesse, fermo restando, per quanto non espressamente previsto dall'articolo in commento, l'applicabilità delle disposizioni di cui al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (*Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6*). Vengono, inoltre, regolamentate la tipologia delle prove, le modalità di accertamento linguistico e i titoli che danno luogo a punteggio, stabilendo che la graduatoria finale sia utilizzabile dagli enti interessati unicamente per la copertura dei posti oggetto della procedura selettiva interna.

Con riferimento alla fase che precede l'avvio delle procedure selettive interne, si evidenzia che il **comma 1 dell'articolo 8** stabilisce che il numero di posti per dette procedure è determinato, sino a concorrenza della percentuale del 20 per cento del numero dei posti risultanti dai piani dei fabbisogni per le nuove assunzioni, in base all'ordine cronologico di ricezione delle manifestazioni di volontà di avvalersi delle procedure selettive interne espresse dagli enti interessati, attestati dal sistema di protocollazione della Regione. Il termine per la comunicazione di tali manifestazioni di volontà, coincidente con quello di presentazione dei fabbisogni di personale è stabilito, per l'anno in corso, al **30 aprile 2019** e, per il 2020 e 2021, al **15 marzo di ciascun anno**.



Per la corretta formulazione delle manifestazioni di volontà di avvalersi delle procedure in esame, si invitano gli enti interessati a verificare la rispondenza delle stesse ai seguenti presupposti previsti dalla legge:

- o indicazione - nel piano dei fabbisogni delle nuove assunzioni - dei posti per i quali la procedura selettiva interna è richiesta;
- o preventivo accertamento da parte dell'ente richiedente della presenza di personale di ruolo alle proprie dipendenze, o alle dipendenze di altro ente del medesimo ambito sovracomunale, nella categoria o posizione immediatamente inferiore al posto da ricoprire, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno.

La programmazione delle procedure selettive interne, individuate nel rispetto del predetto limite percentuale, è deliberata dalla Giunta regionale e le procedure gestite interamente dalla struttura regionale competente in materia di concorsi.

Al termine della procedura la struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di personale comunica all'ente interessato i nominativi degli aventi diritto all'inquadramento nel profilo professionale oggetto dell'avviso di selezione.

1998-1999



1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999